

Alla Procura della Corte dei Conti
Regione Emilia Romagna

Alla Sezione Regionale di controllo
Della Corte dei Conti Emilia R.

Al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti

Al Segretario Generale dell'Ente

Oggetto: segnalazione ai sensi dell'art. 142 comma 12-quater del Cds: richiesta di avvio del procedimento sanzionatorio.

Premesso che l'art. 142 del codice della strada vigente prevede che:

"12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'[articolo 208](#) e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'[articolo 208](#) e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. **Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.**"

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 14/11/2019 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 18/5/2021 l'Ente ha determinato ai fini della rendicontazione delle sanzioni al Codice della Strada.

Da tali succitate rendicontazioni emergono fatti dai quali si può desumere che gli importi destinati a tali finalità sono di importo difforme a quello che la norma vincola a tali finalità nonchè gli utilizzi appaiono non coerenti con le norme stesse, considerato che la norma prevede che chi, con la propria condotta anche semplicemente con colpa grave, "utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'[articolo 208](#) e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze" risponde a specifiche sanzioni ed in particolare "Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti".

Cio' premesso si segnala quanto di seguito:

punto 1) errata attribuzione alla Provincia di Modena delle somme accertate ex art 142 del cds su strade provinciali. (Violazione delle modalità di suddivisione previste dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 1/2019 la quale specifica esattamente quali sono le modalità di calcolo corrette da applicare:

Va evidenziato, al riguardo, che le precisazioni contenute nel principio applicato di cui all'Allegato 4/1, concernente la programmazione dei bilanci e richiamato per le regole applicative esposte al punto 9.11.4, sono riferite al criterio di determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio prima dell'approvazione del rendiconto, vale a dire sulla base del risultato presunto calcolato con i dati di preconsuntivo. Il principio precisa che la quota in questione, da esporre nell'apposita tabella di calcolo dove si individuano le risorse correlate ai futuri impieghi (per ovvie esigenze di copertura) deve essere determinata al netto del FCDE e delle spese per il concessionario. È di tutta evidenza che questi criteri, derivati dai principi contabili applicati - quindi da norme tecniche di dettaglio di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali - hanno lo scopo esclusivo di garantire la corretta rappresentazione in bilancio delle risorse vincolate a copertura di spese della medesima natura. Non si può ritenere, pertanto, che tali criteri contabili possano assumere valenza ai fini della individuazione delle presunte quote di risorse da scorporare prima del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

D'altra parte, la deduzione del FCDE non potrebbe costituire il puntuale criterio di quantificazione delle risorse da ripartire anche in ragione del fatto che l'accantonamento in bilancio di questo fondo è oggetto, secondo le corrette regole gestionali, di monitoraggio e verifiche della sua congruità in corso di esercizio e a fine esercizio dalle quali può conseguire una rimodulazione dello stesso fondo. Si aggiunga che le poste residue che sono coperte dal FCDE nel corso dei successivi esercizi possono essere rimosse così come essere cancellate, potendone conseguire una modifica della quantificazione del FCDE operata, in ipotesi, a distanza di tempo dal riparto dei proventi ed una rimodulazione del riparto stesso.

Analogamente, dall'esempio n. 4 dell'Allegato 4.2 (principio contabile applicato della contabilità finanziaria), relativo all'esplicazione dei criteri ai quali informare l'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada ("Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del codice della strada"), non può dedursi un criterio di riduzione dell'importo che risponda a ragioni diverse da quelle di una corretta costruzione degli equilibri di bilancio, da realizzare attraverso una quantificazione delle risorse in funzione di una copertura che risulti credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria delle spese vincolate ad esse correlate. Si sottolinea che tale esigenza riguarda allo stesso modo entrambi gli enti destinatari per legge dei proventi da sanzioni. Va considerato, infatti, che proprio in ragione del precitato Esempio n. 4, tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l'importo della sanzione diviene esigibile, mentre in un arco temporale successivo vanno a collocarsi gli eventi relativi all'effettivo introito, ivi compreso l'esito di un eventuale contenzioso. In funzione di tale criterio di imputazione al bilancio, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando

l'accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull'intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza.

E' altresì evidente che il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti è soggetto a successivi ricalcoli e compensazioni proprio in funzione delle vicende posteriori alla fase dell'accertamento, in quanto l'ente accertatore rimane il soggetto di riferimento degli ulteriori rapporti giuridici che dovessero insorgere, ad esempio, in sede contenziosa.

Dall'interpretazione del complesso normativo sopra richiamato, pertanto, consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall'accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell'accantonamento in bilancio del FCDE.

Come si riscontra nell'allegato B della delibera della GC n. 141/2019 tale metodo di ripartizione al lordo del FCDE non viene applicato anzi si applica la ripartizione al netto del FCDE.

Questo determina una sottostima della quota vincolata da trasferire alla Provincia ed un aumento surrettizio del FCDE dell'Ente che inficia anche la genuinità dei dati riferiti ai limiti in materia di spese del personale e gli equilibri di bilancio di parte corrente.

ALLEGATO B						
ENTRATE						
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO IN BILANCIO €	IMPORTO FINANZIATO CON ART. 142 €
3	200	2	30200.02.03571302	Proventi da accertamenti rilevatori velocità stradale (da famiglie)	100.000,00	
				Accantonamento a fondo svalutazione crediti	- 11.660,03	
3	200	2	30200.03.03601302	Proventi da accertamenti rilevatori velocità stradale (da imprese)	5.000,00	
				Accantonamento a fondo svalutazione crediti	-	
TOTALE					93.339,97	93.339,97

Punto 2) Per quanto riguarda il calcolo della quota vincolata ex art 208 Cds per tutte le altre violazioni al Cds essa viene calcolata sul netto cioè dedotta la quota di FCDE prevista in

referimento a questa tipologia di entrata in riferimento agli accertamenti previsti come emerge dalla tabella A della succitata delibera:

CODICE RISORSA				ALLEGATO A	BILANCIO DI PREVISIONE 2020		
TIT.	TIP.	CAT.	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE €	QUOTA CON IMPIEGO VINCOLATO IN RAGIONE AL 50% art.208 CdS pari a €	
3	200	2	30200.02.03571102	Proventi sanzione codice della strada	840.000,00		
				Accantonamento a fondo svalutazione crediti	- 67.925,33		
3	200	3	30200.03.03601202	Proventi sanzione codice della strada da imprese	40.000,00		
				Accantonamento a fondo svalutazione crediti	- 7.806,48		
				TOTALE	804.268,19		
3	200	2	30200.02.03571202	Proventi sanzioni codice della strada da riscossione coattiva	50.000,00		
				TOTALE	854.268,19		427.134,10

In tale tabella, nonostante che siano vietati gli accertamenti per cassa dall'anno 2015, vengono previste entrate da riscossione coattiva che per il principio contabile punto 9.11.4 all. 4/1 devono essere accertate nell'anno in cui sono divenute esigibili, l'unica quota che può essere accertata al momento dell'emissione del ruolo e la maggiorazione del 50%, nel caso specifico si parla di "proventi" pertanto non è un dato conforme al principio contabile ed evidenzia un errore di contabilizzazione precedente che inficia le entrate vincolate 2020.

Punto 3) in riferimento al modello di relazione approvato con deliberazione della GC n. 95/2021 occorre rilevare che viene omesso di inserire se è stata effettuata la circolarizzazione degli organi di polizia stradale che operano sul Comune per verificare se gli stessi hanno rilevato sanzioni di cui all'art 142 del Cds su strade comunali e l'Ente abbia maturato il credito corrispondente al 50% delle stesse;

Punto 4) in riferimento al modello di relazione approvato con deliberazione della GC n. 95/2021 occorre rilevare che nella parte riferita alla destinazione dei proventi viene omesso di specificare se si tratta di impegni di spesa o di pagamenti, è chiaro infatti che se nella parte entrata si parla di riscossioni nella parte spesa si deve parlare di pagamenti e non di impegni. Viene poi omesso di indicare i mandati di pagamento relativi che fanno determinare le percentuali al 100%.

Punto 5) in riferimento alle destinazioni dei proventi si deve segnalare che le destinazioni per le quote vincolate di cui alla lettera a) dell'art. 208 Cds non sono coerenti con la norma:

208-4-a	1	Manutenzione segnaletica stradale	50.083,57	100
---------	---	-----------------------------------	-----------	-----

Come la Corte dei Conti ha più volte richiamato nella lettera a) dell'art. 208 Cds solo per interventi di sostituzione di segnaletica verticale e non di manutenzione ordinaria (si veda parere Corte Conti Lombardia 265/2016) e comunque le spese di manutenzione ordinaria sono vietate dalla stessa Corte Conti Toscana parere 104/2010 che lo stesso Ente richiama negli atti di Giunta qui richiamati!

Punto 6) in riferimento alle destinazioni dei proventi si deve segnalare che le destinazioni per le quote vincolate di cui alla lettera b) dell'art. 208 Cds non sono coerenti con la norma

208-4-b	1	Canoni per banche dati, software e reti per attività di controllo	11.557,59	100
208-4-b	2	Manutenzione impianti e macchinari in uso	23.610,86	100
208-4-b	3	Gestione postalizzazione sanzioni	14.915,12	100

I canoni per le banche dati non sono finanziabili con questi proventi così come prescritto da Corte Conti fra le tante si segnala Corte Conti Basilicata 36/2015, anche la manutenzione di impianti e macchinari in uso è vietata ed è la stessa Corte Conti Toscana con la delibera 104/2010 a richiamarlo.

Sono altresì vietate i finanziamenti della gestione della postalizzazione delle sanzioni che addirittura prevedono un rimborso specifico a carico dei trasgressori! così come previsto dall'art. 201 del Cds.

In questo caso finanziamo spese che per legge sono da addebitare ai trasgressori con fondi vincolati.

Punto 7) in riferimento alla destinazione dei proventi si deve segnalare che la destinazione per le quote vincolate di cui all'art. 142 comma 12-ter non è conforme:

142-12ter-2	2	Rimozione veicoli	5.567,82	100
-------------	---	-------------------	----------	-----

La norma prevede infatti che sono destinati alle finalità 12-ter. "alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno."

Tanto più non rientrano in tale definizione le spese di rimozione dei veicoli specie se si considera così come prevede l'art. 215 del Cds che le stesse sono a carico del proprietario del veicolo.

Tutto ciò premesso si richiede:

- al Segretario comunale di valutare l'avvio dei procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti responsabili;
- alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai fini di avviare il relativo procedimento per danno patrimoniale a carico dei responsabili di tali inadempienze;
- alla sezione Regionale controlli della corte dei Conti per valutare questi aspetti nel giudizio di parificazione del rendiconto 2020 dell'Ente;
- al MIT per competenza essendo il soggetto pubblico deputato ai controlli sul rispetto delle norme di cui trattasi

L'ORGANO DI REVISIONE